



# **Comune di Urbino**

**Segreteria Generale**

## **REGOLAMENTO**

### **ASSEGNAZIONE E GESTIONE**

### **AREE E ALLOGGI PEEP**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N.1 del 18.01.1993**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.14 del 27.01.1995**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.70 del 29.04.1999**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.82 del 19.07.2000**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.77 del 22.07.2002**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.117 del 29.09.2004**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.142 del 21/12/2004**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.39 del 26/04/2005**

## **Art. 1 DESTINATARI**

L'assegnazione delle aree interne ai P.E.E.P. avverrà per Bandi pubblici separati, riservati alle cooperative edilizie o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi e a privati.

Nell'ambito delle disponibilità di aree previste dai piani per l'edilizia economica e popolare approvati, il Comune procede all'assegnazione diretta a privati, imprese di costruzione o loro consorzi, cooperative edilizie o loro consorzi che dimostrino la disponibilità di finanziamenti o contributi in qualsiasi forma concessi dallo Stato o Regioni, entro 60 gg. dalla richiesta (art.9 L.457/'78, punto 6 e art.8 L. 247/'94).

L'assegnazione dei terreni sarà proporzionata al numero di alloggi finanziati.

Nel caso che i proprietari delle aree incluse nei PEEP stipolino un accordo di concertazione con l'Amministrazione, accollandosi i costi di progettazione del piano attuativo e concordando il prezzo di esproprio, questi o i loro successivi aventi causa avranno priorità nell'assegnazione di una quota di area PEEP per la realizzazione di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 35 della Legge 865/1971 e 8 della legge 10/1977. Per ogni zona tale quota non potrà superare il 50% delle S.U.L. destinate a PEEP con un massimo di 1200 mq.

## **Art. 2 ASSEGNAZIONE AREE P.E.E.P.**

Per i soggetti non fruitori dei finanziamenti di cui al secondo comma dell'art.1, valgono i criteri stabiliti con i successivi articoli.

## **Art. 3 REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI AI DESTINATARI DI ALLOGGI**

Possono presentare domanda di assegnazione di alloggi da costruirsi su aree P.E.E.P. tutti coloro i quali possiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: il cittadino straniero è ammesso solo qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica nel Comune di Urbino da almeno un anno alla data della domanda di assegnazione dell'alloggio o di richiesta del relativo nullaosta di vendita o locazione, ovvero attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Urbino;

c) non titolarità del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, nel Comune di Urbino, su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente. Per alloggio adeguato si intende quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lettera a), della L. 27/07/1978 n° 392, non inferiore a:

-mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;

-mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;

-mq. 75 per un nucleo familiare composto da 5 persone;

-mq. 95 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

Non si considera adeguato l'alloggio di cui il richiedente è comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare e purché la quota parte di proprietà del richiedente non consenta l'utilizzazione concreta dell'alloggio medesimo, o di cui i diritti reali siano attribuiti ad altri soggetti non appartenenti al nucleo familiare.

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, ancora utilizzabili;

e) reddito convenzionale calcolato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05/08/1978 n° 457 e successive modificazioni non superiore al limite massimo di reddito stabilito dall'art. 20 della stessa Legge e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite del reddito, calcolato come al precedente comma, sarà incrementato nella misura del 25% per coloro che non usufruiranno di contributi o finanziamenti agevolati, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o Regioni.

Comunque il reddito complessivo riferito al nucleo familiare, al lordo della deduzione per la progressività dell'imposizione fiscale (*art.10 bis TUIR*), non dovrà essere inferiore a € 10.330,00.

f) non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e superficie di terreni edificabili a scopo residenziale nel Comune di Urbino;

I requisiti suddetti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d), e), f), anche dagli altri componenti il nucleo familiare:

- al momento della prenotazione degli alloggi per i soci di Cooperative;
- al momento della stipula del contratto preliminare per gli acquirenti da imprese edilizie;
- al momento della stipula del contratto di cessione dell'area, per i privati.

Si precisa che per l'individuazione del nucleo familiare deve farsi riferimento a un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, vincoli affettivi o stabile convivenza, come risultante dalla certificazione anagrafica, stabilendo che, per quanto riguarda i coniugi, il nucleo familiare stesso verrà considerato in modo unitario indipendentemente dal regime patrimoniale scelto (comunione o separazione dei beni) o dalla eventuale residenza in altro comune da parte di uno di essi.

Qualora il destinatario dell'alloggio sia un soggetto in procinto di contrarre matrimonio o comunque di costituire un altro nucleo familiare, i requisiti da considerare debbono riguardare il richiedente stesso e le persone che il destinatario dichiarerà far parte del costituendo nucleo familiare.

Condizioni per tale ultima fattispecie:

- a) maggiore età del richiedente;
- b) presentazione di dichiarazione documentata circa i propri mezzi di sostentamento e le fonti del suo reddito. I mezzi di sostentamento si intendono adeguati qualora il reddito complessivo riferito al costituendo nucleo familiare, al lordo della deduzione per la progressività dell'imposizione fiscale (*art.10 bis TUIR*), non sia inferiore a € 10.330,00.

Qualora il destinatario dell'alloggio sia sprovvisto dei mezzi di sostentamento adeguati si terrà conto dei requisiti soggettivi di tutti gli appartenenti al nucleo familiare d'origine.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti anche dai soggetti aventi causa dal proprietario di un alloggio P.E.E.P, successivamente alla prima intestazione, in caso di vendita, donazione, locazione o cessione ad altro titolo dell'alloggio stesso, che dovrà avvenire previo rilascio di nulla osta assunto attraverso apposita determinazione dirigenziale.

L'assegnatario o successivo proprietario di alloggio realizzato nelle aree PEEP del Comune di Urbino è tenuto obbligatoriamente, entro dodici mesi dalla data dell'atto notarile di trasferimento della proprietà, ad occupare direttamente l'alloggio assegnato abitandovi regolarmente per almeno cinque anni con il suo nucleo familiare e trasferendovi la propria residenza e domicilio.

L'amministrazione si riserva di autorizzare per gravi e comprovati motivi, con esclusione dalle penali, il non utilizzo dell'alloggio ovvero la cessione in locazione dello stesso a terzi dietro presentazione di apposita comunicazione scritta che ne motivi le ragioni.

Qualora l'amministrazione accerti l'inosservanza di quanto sopra stabilito, costituendo ciò una violazione delle finalità proprie dell'edilizia economico popolare, applicherà, previa notifica di ottemperare entro quindici giorni, una sanzione pecuniaria pari al 5% del prezzo dell'alloggio risultante dal contratto di acquisto dello stesso maggiorato della rivalutazione ISTAT relativa al costo di costruzione fino alla data dell'accertamento della violazione.

Trascorsi sei mesi senza che l'assegnatario abbia dato seguito all'eliminazione della violazione, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, si applicherà la sanzione di cui alla risoluzione del contratto come previsto dalla convenzione tipo per l'assegnazione delle aree PEEP.

#### **Art. 4**

#### **CRITERI DI SCELTA DELLE COOPERATIVE EDILIZIE E LORO CONSORZI**

Nei limiti della disponibilità indicata nei bandi di assegnazione verranno formate graduatorie dei concorrenti secondo i seguenti criteri e punteggi:

- a) cooperativa a proprietà divisa: punti 0

- b) cooperativa a proprietà indivisa: punti 2
- c) reddito medio delle Cooperative, derivante dal reddito dei nuclei famigliari dei soci inseriti negli elenchi allegati alla domanda presentata al Comune e determinato ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457, inferiore al limite massimo stabilito per i soci di Cooperative dall'Art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni - per ogni milione in meno punti 0,50, fino a un massimo di punti 2: punti 0,5
- d) anzianità di costituzione (secondo la data di omologazione del Tribunale):
- b<sub>1</sub> prima di dieci anni dalla data del bando: punti 2
  - b<sub>2</sub> meno di dieci anni dalla data del bando e comunque prima di un anno dalla data del bando : punti 1
- e) numero dei soci iscritti alla data del bando (al netto dei soci che hanno già usufruito dell'assegnazione dell'alloggio):
- c<sub>1</sub> oltre 50 iscritti: punti 2
  - c<sub>2</sub> fino a 50 iscritti : punti 1
- f) numero dei soci prenotanti costituenti la quota di riserva pari al 100%: punti 2
- g) cooperativa con soci residenti per almeno il 75% nel Comune di Urbino: punti 2
- h) presenza di nuclei famigliari numerosi Per ogni nucleo famigliare che comprenda almeno quattro persone (*fino ad un massimo di punti 3*): punti 0,20
- i) presenza di famiglie di recente formazione, considerando tali quelle che hanno contratto matrimonio da non più di 5 anni dalla data del bando Per ogni coppia rispondente a tale requisito (*fino ad un massimo di punti 3*): punti 0,20
- l) presenza di soci lavoratori dipendenti. Per ogni socio lavoratore dipendente, compresi i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni dalla data del bando e che dimostrino di svolgere un'attività lavorativa stabile (*fino ad un massimo di punti 3*): punti 0,20
- m) presenza di nuclei familiari che comprendono soggetti portatori di handicap (*per ogni soggetto portatore di handicap fino ad un massimo di punti 3*): punti 0,20
- n) alloggi realizzati o in corso di costruzione nelle aree peep del territorio comunale negli ultimi dieci anni
- oltre 100 alloggi: punti 3
  - da 50 a 100 alloggi: punti 2
  - da 10 a 49 alloggi: punti 1
- o) se l'attività di cui sopra non è stata mai finanziata con fondi pubblici si aggiungono: punti 1
- p) cooperativa costituita, almeno per il 70% da soci appartenenti alle FF.AA. e di Polizia ivi compresi gli AA.CC. e i VV.FF.: punti 2

## Art. 5 CRITERI DI SCELTA DEI PRIVATI

Nei limiti della disponibilità indicata nei bandi di assegnazione verranno formate graduatorie dei concorrenti secondo i seguenti criteri e punteggi:

- a) reddito complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'art. 21 della Legge 457/'78
- fino a £. 25.000.000: punti 4
  - da £. 25.000.001 a £. 30.000.000: punti 3
  - da £. 30.000.001 a £. 50.000.000: punti 2
  - da £. 50.000.001 a £. 60.000.000: punti 1
- b) Nucleo familiare formato nel termine di 3 anni dalla data di pubblicazione del bando o costituito da persone che hanno superato il 60° anno di età: punti 2
- c) Nucleo familiare di emigrati che rientrino nel proprio comune per stabilirvi la loro residenza: punti 2
- d) Composizione del nucleo familiare con tre componenti: punti 2
- con quattro componenti: punti 3
- con cinque componenti ed oltre: punti 4

e) Abitazione in alloggio improprio o ant igienico (da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando):	punti 2
f) Coabitazione in uno stesso alloggio da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando con altro nucleo familiare: non legato da vincoli di parentela o affinità:	punti 2
g) Abitazione in alloggio sovraffollato da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando: -con 2 persone a vano utile:	punti 2
-con 3 persone a vano utile:	punti 3
h) abitazione in alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o di sgombero per pubblica utilità:	punti 4

## Art. 6

### CRITERI DI SCELTA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI

Si procederà all'assegnazione delle aree disponibili mediante apposito bando di assegnazione approvato dalla Giunta Municipale, contenente un capitolato descrittivo degli interventi edilizi da realizzare, previa formazione delle graduatorie dei concorrenti secondo i seguenti criteri:

**1) sulla base delle richieste pervenute verranno formulate tre graduatorie, formate rispettivamente dalle categorie di imprese sotto elencate, le quali dovranno comunque essere in possesso di adeguata capacità tecnico-finanziaria, con dimostrazione di aver eseguito negli ultimi 5 anni, interventi di edilizia abitativa di consistenza uguale o superiore a quella prevista dal bando di assegnazione, calcolata in base alla superficie utile lorda realizzata, come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.**

Sarà seguito il seguente ordine di precedenza:

**a) imprese di costruzione e loro consorzi aventi sede nel Comune di Urbino da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda;**

**b) imprese di costruzione e loro consorzi aventi sede nella provincia;**

**c) imprese di costruzione e loro consorzi aventi sede fuori provincia.**

2) in presenza di più imprese di costruzione e loro consorzi che si trovino a parità di condizioni dopo l'applicazione del criterio di cui al punto 1) la selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti punteggi, riferiti alla data di presentazione della domanda:

a) disponibilità ad eseguire interventi sull'edificio che consentono un risparmio energetico del 20 % rispetto ai parametri della legislazione vigente in materia:      punti 1

b) disponibilità a convenzionarsi con il Comune per una quota di locazione:

- fino al 30% degli alloggi      punti 2

- fino al 20% degli alloggi      punti 1

c) curriculum circa l'attività svolta nei 5 anni precedenti nel settore dell'edilizia abitativa nel territorio provinciale

- interventi di edilizia abitativa, al di fuori di aree PEEP, eseguiti o in corso di esecuzione negli ultimi 5 anni:      - oltre 30 alloggi      punti 2

- da 20 a 30 alloggi      punti 1

- interventi eseguiti o in corso di esecuzione negli ultimi 5 anni in aree PEEP :

- oltre 30 alloggi      punti 3

- da 10 a 30 alloggi punti 2

f) disponibilità ad eseguire tipologie edilizie rivolte ad ottenere un contenimento delle superfici utili degli alloggi ad un minor rapporto Snr/Su:

- rapporto Snr/Su inferiore o uguale a 0,35 punti 1

- alloggi con superficie (Su) superiore a 80 mq in numero superiore o uguale al 50%: punti 1

A parità di punteggio la precedenza è stabilita mediante sorteggio.

L'impresa assegnataria dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di assegnazione, stipulare contratto preliminare di acquisto dei terreni, versando il corrispettivo del costo di acquisto dell'area o presentando garanzia fidejussoria di pari importo.

Entro tre mesi dalla comunicazione stessa l'impresa dovrà inoltre presentare:

- un progetto definitivo degli edifici da realizzare, completo di descrizione tecnica dettagliata dei materiali e delle tecniche di realizzazione riferite a tutte le parti dell'edificio (strutturali, impiantistiche e di finitura);

- un computo metrico relativo all'intervento da eseguire, redatto sulla base del Listino prezzi della Regione Marche in vigore, che costituirà la base di calcolo del prezzo di vendita degli alloggi. Tale computo metrico dovrà essere inoltre redatto in conformità al capitolato descrittivo degli interventi da realizzare allegato al bando di assegnazione.

L'amministrazione si riserva di approvare la congruità dei prezzi di costruzione e di cessione degli alloggi, riferita al progetto da realizzare. Qualora tale congruità non venisse riscontrata, l'amministrazione restituirà all'impresa assegnataria le somme versate o la garanzia fidejussoria presentata, e si riterrà libera di procedere ad una nuova assegnazione alla successiva impresa presente nelle graduatorie.

Entro trenta giorni dalla comunicazione che il progetto ha ottenuto parere favorevole circa la congruità del prezzo di costruzione e vendita degli alloggi, la conformità urbanistico-edilizia, nonché di piena disponibilità dell'area da parte del Comune, l'impresa assegnataria dovrà stipulare l'atto di acquisto delle aree mediante convenzione redatta ai sensi della legge 22.10.1971, n.865, approvata con atto di C.C. n.70 del 29.4.1999, successivamente modificata con delibera di consiglio Comunale n.77 del 22.7.2002 e nel rispetto di quanto indicato nel vigente regolamento per l'assegnazione delle aree PEEP.

Con la stipula della convenzione verrà inoltre regolato il pagamento delle somme relative agli oneri di urbanizzazione ed alle spese generali.

#### **Art. 7**

#### **DOCUMENTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE O LORO CONSORZI**

Per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art.4 dovranno essere presentate unicamente alle domande di assegnazione i documenti indicati nel seguente prospetto:

- a) Anzianità della Cooperativa: Fotocopia libro soci, con gli estremi delle vidimazioni e la data di iscrizione di ogni socio in copia conforme
- b) Numero degli iscritti: vedi documenti punto a)
- c) Tipo di Cooperativa: Copia conforme dello statuto della Cooperativa
- d) Provenienza dei soci: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Presidente della Cooperativa

e) Soci per almeno il 70% appartenenti alle FF.AA. e di Polizia ivi compresi gli AA.CC. e VV.FF.: Dichiarazione del Presidente autenticata e confermata dal Comandante del Reparto o corpo (La qualifica dovrà risultare, per ciascun socio dal documento sub. a)

### **Art. 8**

#### **DOCUMENTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI A PRIVATI CITTADINI**

Per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art.5 dovranno essere presentati, unitamente alle domande di assegnazione, i documenti indicati nel seguente prospetto:

A) Reddito complessivo nucleo familiare: dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata ai sensi del D.P.R.n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal quale risulti la situazione reddituale relativa all'ultima dichiarazione dei redditi percepiti;

B) Famiglia di nuova formazione o persone con più di 60 anni: dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata ai sensi del D.P.R.n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni

C) Nucleo familiare di emigrati: certificato del consolato

D) Composizione nucleo familiare: dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata ai sensi del D.P.R.n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni

E) Abitazione di alloggio improprio o antigienico: certificato rilasciato dal settore Urbanistica e assetto del territorio - Servizio edilizia

F) Coabitazione: dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata ai sensi del D.P.R.n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal quale risulti la composizione del nucleo familiare

G) Abitazione in alloggio sovraffollato: Attestato di Polizia Urbana

H) Abitazione in alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o di sgombero, per pubblica utilità: Originale o copia autentica del provvedimento.

### **Art. 9**

#### **GRADUATORIA**

La graduatoria provvisoria delle domande verrà formulata dalla Giunta Municipale previo parere vincolante della apposita Commissione sulla base dei punteggi di cui al presente regolamento.

Essa verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione della graduatoria gli interessati potranno presentare opposizione.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle opposizioni, la Giunta Municipale, su parere della Commissione, formulerà la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite per quella provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

### **Art. 10**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione rende noto il diritto alla assegnazione, l'assegnatario dovrà comunicare l'accettazione della assegnazione e verserà alla Amministrazione Comunale la somma corrispondente all'incidenza del costo di acquisizione delle aree relativa al lotto assegnato, impegnandosi a corrispondere eventuali conguagli che potrebbero derivare dal perfezionamento delle procedure di acquisizione.

La somma di cui sopra è quella risultante dal piano finanziario allegato al P.E.E.P., e dai suoi aggiornamenti appositamente deliberati dal Consiglio Comunale, e sarà utilizzata dalla Amministrazione per l'avvio delle pratiche di acquisizione dei terreni.

Entro 10 mesi dalla stipula dell'atto di cessione del terreno e comunque prima dell'inizio dei lavori, la Cooperativa è tenuta a fornire al Comune l'elenco dei soci prenotatari degli alloggi e le relative delibere di assegnazione.

A detto elenco sarà allegato per ogni socio prenotatario la seguente documentazione:

PER OGNI APPARTENENTE AL NUCLEO FAMILIARE DEL SOCIO

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R.n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal quale risulti:

- a) non titolarità del diritto di proprietà, uso, usufrutto o di abitazione di alloggio ubicato nel Comune di Urbino;
- b) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, di alloggi realizzati o realizzabili con contributi pubblici ancora utilizzabili;
- c) situazione reddituale relativa all'ultima dichiarazione dei redditi percepiti;
- d) non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e superficie di terreni edificabili a scopo residenziale nel Comune di Urbino..

PER IL SOLO SOCIO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R.n.445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal quale risulti:

- a) cittadinanza italiana,
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale svolta nel Comune di Urbino e relativa decorrenza.

In caso di sostituzione del socio assegnatario, la Cooperativa dovrà comunicare al Comune, entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto deliberativo:

- a) l'atto deliberativo di sostituzione del socio e nominativo del nuovo socio assegnatario;
- b) tutti i documenti di cui al comma precedente relativi al nuovo socio assegnatario.

Al momento dell'intestazione degli alloggi l'elenco dei soci intestatari dovrà corrispondere a quello depositato Presso il Comune.

Quanto sopra disposto è applicato anche alle Imprese di costruzione. L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei requisiti soggettivi per l'assegnazione delle aree P.E.E.P., stabiliti con il presente regolamento.

La mancanza dei requisiti accennati comporta il divieto di intestazione dell'alloggio, tale divieto sarà inserito nelle convenzioni di cessione del terreno.

L'importo corrispondente agli oneri di urbanizzazione verrà versato in base a quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 211 del 30.10.1990 e successive modificazioni.

La convenzione dovrà essere stipulata entro 3 mesi dal termine di cui al 1° comma del presente articolo e l'inizio dei lavori di costruzione dovrà avvenire entro 10 mesi dalla stipula della convenzione stessa.

L'inadempienza da parte dell'assegnatario ai termini temporali ed alle prescrizioni tutte sopra menzionate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nella convenzione approvata dall'amministrazione comunale e sottoscritta fra le parti.

L'Amministrazione rimborserà le somme eventualmente ricevute con esclusione delle spese sostenute e procederà ad una nuova assegnazione nel rispetto delle graduatorie approvate e con le stesse modalità stabilite per la prima assegnazione.